

COMUNE DI PIZZIGHETONE

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 39 del 30/07/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'" A SEGUITO RICHIESTA PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE "BIGENITORI - DIRITTI DEI MINORI - CREMONA&MANTOVA". - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MOGGI LUCA	SI	
2	ALQUA' ANNA	SI	
3	BAIGUERA MONICA	SI	
4	BARILI SERGIO ANGELO	SI	
5	BERNARDINI ELENA	SI	
6	BISSOLOTTI GIANCARLO	SI	
7	BOCCOLI MARCO	SI	
8	CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO	SI	
9	MAGNANI TIZIANA	SI	
10	PARMESANI CHIARA	SI	
11	PINOTTI GIANLUCA		SI
12	TAGLIATI BRUNO ALESSIO	SI	
13	VALDAMERI VERONICA	SI	

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Roberto Falcone**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Moggi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'" A SEGUITO RICHIESTA PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE "BI-GENITORI - DIRITTI DEI MINORI - CREMONA&MANTOVA". - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

E' presente l'assessore esterno Marcello Melicchio.

Intervengono i consiglieri:

Elena Bernardini: stante l'importanza dell'argomento chiede di individuare degli strumenti idonei per pubblicizzare l'argomento, proponendo un'assemblea pubblica.

Giancarlo Bissolotti: condivide l'iniziativa ricordando il prossimo incontro previsto nella Sala consiliare per il DAT in cui sarebbe possibile illustrare anche l'argomento in oggetto.

Terminati gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta della deliberazione come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota prot. n.3225/2018 con la quale l'Associazione onlus "Bi.Genitori – Diritti dei minori – Cremona&Mantova", si è fatta carico di presentare presso i Comuni il Registro della Bigenitorialità, quale strumento che vuole facilitare la comunicazione tra le istituzioni ed i genitori, a tutela dei minori che si trovano coinvolti nelle crisi famigliari;

PRESO ATTO che per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale stabilisce all'art. 9 che "gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà" e che " gli Stati parti rispettano il fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

RICHIAMATA la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;

- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

VISTO l'art. 337ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015 Sede Legale: Piadena (CR) via Castello 2/B Codice Fiscale 90009910192 – TEL. 388.199.9687 Sito Web: www.bigenitori.it – Email: info@bigenitori.it ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO del 13/10/2016 N.3169;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambi i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in misura equa, di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- l'art. 30 della Costituzione
- l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore
- gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, l'istituzione nel Comune di Pizzighettone del Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 C.C.
2. Di approvare il “Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il Regolamento sarà pubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Luca Moggi

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone

Registrato l'impegno di spesa all'intervento

n° Gestione C/R

Registrata la liquidazione all'intervento

n°

Gestione C/R

Registrato l'accertamento alla risorsa

n°

Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Clara Bernocchi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° _____.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pizzighettone

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone
